



DL 26 giugno 2013, n .76 – VALUTAZIONI E PROPOSTE ANAFE

DATI NAZIONALI MERCATO E DIFFUSIONE DELLA SIGARETTA ELETTRONICA:

- *Svapatori in Italia*: stima 1,6 milioni (Fonte: Doxa-ISS), di cui:
 - 1,1 milione ne fa un uso occasionale (68,75%)
 - 500 mila ne fa un uso abituale (31,25%)
- *Fatturato del settore in Italia*: circa 350 milioni di euro nel 2012. Si stima di arrivare a circa 500 milioni per l'anno 2013.
Spesa annua per ogni svapatore: € 350 annuo (kit, ricariche e accessori), circa 1 euro al giorno. Flaconi venduti: 35 milioni (2012), si stima 50 milioni nel 2013. Consumo medio flaconi per svapatore: 3 al mese, quindi 36 l'anno.
- *Punti vendita aperti in Italia*: circa 1.500 alla fine del 2012 (non sono inclusi i corner in attività commerciali già esistenti). Si stima di arrivare a circa 4000 entro la fine del 2013.
- *Totale addetti del settore*: circa 5.000 tra strutture commerciali e produzione diretta (non è incluso l'indotto). Anche in questo caso, eventuali restrizioni e tassazioni potrebbero portare a conseguenze negative anche per il numero di lavoratori impiegati

IMPATTI TASSAZIONE PREVISTA DAL DL

Il Decreto Legge "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", **rischia di determinare, sul fronte occupazionale, effetti opposti a quelli che si propone di sortire.**

In manifesta controtendenza rispetto alla pesante crisi che ha colpito i settori dell'industria e del commercio in Italia, infatti, **il boom dell'e-cigarette ha consentito, in meno di due anni, la nascita di circa 3.000 imprese e la creazione di circa 5.000 posti di lavoro.**

La tassazione prevista dalla Disposizione rischia di falciare un mercato nuovo, vitale e caratterizzato da grandi prospettive di crescita, che potrebbe garantire – a fronte di una tassazione più assennata – un gettito futuro certamente stabile e, verosimilmente, crescente nel tempo.

Prezzi:

- Ricariche o liquidi per sigarette elettroniche: da i 6 euro (media) attuali si passerebbe ad un prezzo di 9,51 euro
- Prezzo delle sigarette elettroniche: da le 60 euro (media) attuali si passerebbe ad un prezzo di 95,10 euro
- Spesa annua per ogni svapatore: dagli attuali **350 euro** si passa a **550 euro** circa

Impatti sulle vendite¹:

Considerato che **1.1 milioni di persone** alterna la sigaretta elettronica a quella tradizionale, un aggravio sul prezzo finale del device e delle ricariche per sigarette elettroniche porterebbe almeno il 70%, 770 mila, ad utilizzare solo le "analogiche".

770 mila x 350 euro = 269 milioni, ovvero **più del 50% del fatturato stimato per il 2013 andrebbe perso**

¹ Si tratta di una stima basata sugli attuali svapatori. Il numero, qualora non venisse applicata la tassazione, è destinato a crescere



Impatti sui rivenditori:

Circa **2.000 (60-70%)** tra produttori di e-liquid e punti vendita chiuderebbero nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore della tassazione prevista dal DL.

Impatti sull'occupazione:

Media occupati per punti vendita e produttori: 1,5 unità.

Perdita posti di lavoro: $1.5 \times 2.000 = \mathbf{3.000}$ unità

DISTORSIONI SUL MERCATO DELLE E-CIG

Il Decreto Legge prevede che, con decreto ad hoc, il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisca – oltre ai contenuti e alle modalità della procedura autorizzatoria – le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette elettroniche e le relative ricariche, inserite in una apposita “tariffa di vendita”.

Si segnala che il procedimento di **variazione tariffaria** dei tradizionali prodotti da fumo deve concludersi – con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto – entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. In un mercato dinamico e in crescita come quello dell'e-cigarette – nel quale la **velocità di adeguamento alle novità tecnologiche** e alle pressioni concorrenziali è essenziale –, imporre ai produttori una procedura analoga a quella appena descritta rischia di tradursi nella sostanziale impossibilità di competere: col risultato, sotto questo profilo, di essere addirittura contraria al principio di libera iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione della Repubblica.

Il punto 5 (art. 21, comma 22) del Decreto legge stabilisce che, in deroga all'art. 74 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, la vendita dei prodotti della e-cig sia consentita “altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293”, vale a dire i **tabaccai**. La natura della deroga è alquanto singolare, ove si consideri che l'art. 74 del D.P.R. 14 ottobre 1958 dispone che nelle rivendite “**è vietata la vendita** di prodotti o sostanze atte a surrogare i generi di monopolio o a danneggiarne lo smercio”.

Inoltre, atteso che il consumo dell'e-cigarette è, in massima parte, “**sostitutivo**” rispetto al consumo dei tradizionali prodotti da fumo, la deroga in questione rischia di avere effetti devastanti sul mercato delle e-cigarette. In proposito, deve rammentarsi che i rivenditori di tabacchi lavorati sono retribuiti ad aggio, vale a dire con una provvigione percentuale fissa sul prezzo al pubblico delle sigarette, determinata con decreto ministeriale in base all'art. 24 della legge n. 1293/57, e che, allo stato attuale, è pari al 10%. Ciò, evidentemente, determina un **incentivo per il rivenditore a vendere le sigarette** rispetto alle e-cigarette: per le prime, infatti, ha la certezza di conseguire una percentuale, fissa e predeterminata, piuttosto elevata mentre, rispetto alle seconde, conseguirà, di volta in volta, il margine commerciale che, in ragione della propria forza negoziale, sarà riuscito ad ottenere dal produttore/distributore di e-cigarette. Alla luce di quanto precede, l'attribuzione ai tabaccai della facoltà di vendere l'e-cigarette, prevista dal Decreto, crea, a vantaggio delle sigarette tradizionali, una palese e inammissibile distorsione nella distribuzione al dettaglio dei loro succedanei elettronici e ciò è tanto più grave ove si consideri che la **minore dannosità** di questi ultimi per la salute, rispetto alle sigarette, è oramai largamente acclarata a livello scientifico



PROPOSTE ALTERNATIVE

La relazione tecnica allegata al Decreto Legge presentata alle Commissioni competenti dell'esame dello stesso mostra l'inconsistenza della proposta governativa soprattutto alla luce di una mancanza di conoscenza del settore delle sigarette elettroniche. Prevedere una tassazione ai fini di una copertura "**in mancanza di dati e rilevazioni ufficiali**" e "sulla base di valutazioni tuttora di natura induttiva" risulta essere rischioso per due ordini di motivi: una **tassazione troppo elevata** porterebbe a **non raggiungere gli obiettivi fiscali** che l'esecutivo si è posto; il settore verrebbe ingessato da una burocrazia troppo rigida – quale quella prevista dal DL – e l'espansione economica del mercato verrebbe frenata con una conseguente perdita di posti e di entrate per l'erario (IRPEF, IRES, IRAP, IVA e dazi doganali).

- *Tassazione sigaretta elettronica*

Un'imposta di consumo sulle sole ricariche per sigarette elettroniche potrebbe già garantire le entrate previste dal DL. Un'imposta **flat di 2€ su ogni ricarica da 10 ml** (su una stima di circa 60mln di ricariche da 10 ml vendute nel 2013) –potrebbe garantire all'erario 120 milioni di euro.

Un'imposizione fiscale più equa dovrebbe prevedere una **tassazione proporzionale al livello di nicotina** delle ricariche, ma tale tassazione richiederebbe un sofisticato sistema di controllo che non potrebbe diventare operativo entro la fine dell'anno , come previsto per la copertura del DL.

- *Tassazione sacchi da asporto merci*

In Italia si consumano annualmente circa **20 miliardi di sacchetti di plastica** (shopper monouso, borse da boutique ecc.), circa 300 a testa. Consideriamo un consumo «effettivo» di 150 sacchetti pro-capite annuo (-50%): 9/10 miliardi di sacchetti.

Con una tassazione di 2 centesimi sul singolo sacco si ottengono **180 milioni di euro**.

Una simile tassazione sarebbe anche in linea con la lettera del 29 ottobre 2012 della Commissione europea indirizzata al Governo italiano in cui si statuisce chiaramente che la legge italiana (Decreto legge n. 2/2012, convertito in legge n. 28/2012) è contraria alla direttiva europea sugli imballaggi (94/62/CE). A tal proposito la Commissione europea ha «invitato l'Italia a sostituire il bando delle misure più equilibrate, ad esempio misure economiche».

ANaFe propone altresì una **regolamentazione complessiva** di settore che consenta la **tracciabilità della filiera** del prodotto (liquidi, hardware) a garanzia del consumatore (ad es. imponendo registrazione dei produttori di liquidi al Ministero Salute e dando regole e formazione agli esercenti), e che possa prevedere **limiti** (ad es. nei tipi ed orari di **pubblicità**) e **divieti** (ad es. di svapare in alcuni luoghi chiusi) che inducano a un corretto consumo della sigaretta elettronica.